

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 25.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE).

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: ferme le deleghe a norme regolamentari ivi previste con le seguenti: le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate.

25. 201. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dall'articolo 1, comma 1, lettera u) con le seguenti: , rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2.

25. 202. Patria, Gamba.

(Approvato)

Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole da: , prevedendo inoltre fino alla fine della lettera.

25. 200. Armani.

(A.C. 2436 – Sezione 16)

ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI

ART. 26.

(Competenze in materia di concorrenza).

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « Aziende ed istituti di credito » sono sostituite dalla seguente: « Banche »;

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provve-

dimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza »;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto disposto dal presente articolo, ».

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino

banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione ».

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

« ART. 155-bis. — (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). — 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 26.

(*Competenze in materia di concorrenza*).

Sopprimerlo.

* 26. 2. Antonio Pepe, Patria, D'Agrò, Armani, Falsitta, Liotta, Leo, Milioto.

(*Approvato*)

Sopprimerlo.

* 26. 203. Nesi.

(*Approvato*)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26. — 1. Il Governatore della Banca d'Italia riferisce trimestralmente al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sull'attività svolta e sulle decisioni prese, in tema di concorrenza, nel trimestre precedente.

2. Anche al di fuori delle scadenze fisse di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, attraverso il suo presidente, può chiedere al Governatore della Banca d'Italia di riferire su problemi specifici riguardanti la concorrenza, che il Comitato ritenga di eccezionale rilievo per l'interesse del Paese.

26. 204. Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26. — (*Competenze in materia antitrust relative alle banche e alle imprese assicurative*). — 1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Nel caso di intesa, abuso di posizione dominante o concentrazione riguardante imprese bancarie e assicurative, i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere della competente autorità di vigilanza, la quale si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare i provvedimenti di sua competenza.

2-bis. Un'operazione di concentrazione tra banche che determina o rafforza una posizione dominante sul mercato nazionale può essere autorizzata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora la Banca d'Italia, nel parere reso ai sensi del comma 2, evidenzi che l'operazione è necessaria a garantire la stabilità di una delle banche coinvolte. L'autorizzazione non può in ogni caso consentire

restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma ».

2. All'articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Le operazioni di concentrazione che determinano l'acquisto del controllo di una banca da parte di un'altra banca, di un'assicurazione o di un altro intermediario finanziario autorizzato devono essere notificate contestualmente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Banca d'Italia, la quale può vietare l'operazione se essa è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte. A tale fine la Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche.

4-ter. Qualora la Banca d'Italia ritenga che la concentrazione notificata è in grado di produrre gli effetti di cui al comma 4-bis, avvia un'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il procedimento è disciplinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

4-quater. Se, in esito all'istruttoria di cui al comma 4-ter, la Banca d'Italia ritiene che l'operazione di concentrazione notificata è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte, può vietare l'operazione. Ove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato una istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine del procedimento di cui al citato comma 4-ter resta sospeso fino alla conclusione dell'istruttoria della stessa Autorità ».

26. 3. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Pistone.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle banche spetta aggiungere le seguenti: dal 1° gennaio 2007.

26. 202. Grandi.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi commi 5, 6, 7 e 8 con il seguente:

5. Perché avvenga l'operazione di concentrazione di cui al comma 4, è necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La Commissione bicamerale sul credito e il risparmio ha potere di indirizzo e di verifica su tutte le operazioni di concentrazione.

26. 4. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Al fine di adeguare la dotazione di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, il numero complessivo dei posti della pianta organica di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di 20 unità.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere, pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26. 206. Gamba, Degennaro, Scherini.

(A.C. 2436 – Sezione 17)

**ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 27.

(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori).

1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

3. Sono trasferite alla Banca d'Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dagli articoli 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

4. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.

5. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 27.

(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori).

Sopprimere il comma 2.

27. 200. Patria, Gamba, Degennaro.

(A.C. 2436 – Sezione 18)

ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 28.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).

1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 28.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).

Sopprimerlo.

*** 28. 1.** Armani.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 28. 201.** Liotta, Milioto.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 28. 202.** Falsitta, Patria, Stradella, Mauro.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 28. *(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).* — 1. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica cinque anni ed il mandato è rinnovabile una sola volta.

2. In sede di prima applicazione, il mandato del Governatore in carica termina trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

28. 200. Jannone

Sostituirlo con il seguente:

ART. 28. — 1. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica sette anni e comunque fino alla nomina e all'insediamento del suo successore. Alla scadenza del mandato il Governatore uscente non è rieleggibile.

28. 3. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. — 1. All'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia possono essere possedute soltanto dallo Stato o da enti pubblici

o da società la maggioranza delle cui azioni con diritto di voto sia posseduta dallo Stato o da enti pubblici ».

2. Dopo l'articolo 21 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, è aggiunto il seguente:

« ART. 21-bis. — 1. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia che siano possedute da soggetti i quali non rispondano ai requisiti stabiliti dall'articolo 20, terzo comma, sono cedute, entro un anno dalla data in cui essi sono venuti meno, a soggetti che rispondano a tali requisiti.

2. Decorso il termine stabilito dal comma 1, le quote di partecipazione che siano ancora possedute da soggetti i quali non rispondano ai requisiti stabiliti sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, dietro versamento del valore della quota, come determinato dall'articolo 20, secondo comma, rivalutato sulla base dei coefficienti di valore della moneta calcolati dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Nella prima applicazione del presente articolo, si procede al trasferimento di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2006.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a realizzare, attraverso operazioni di cartolarizzazione, costituzione di fondi immobiliari o cessioni dirette, ulteriori programmi di dismissioni immobiliari, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per gli anni 2005 e 2006 il ricavo netto delle dismissioni di cui al periodo precedente, determinato nella misura massima di 270 milioni di euro per ciascun anno, è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede a versare agli aventi diritto il corrispettivo del trasferimento previsto dal comma 3. Per gli anni successivi, i programmi di dismissioni immobiliari e il relativo ammontare sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si

accertano come effettivamente necessarie per provvedere ai versamenti previsti dal comma 2 ».

3. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

28. 0201. Canelli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. — (*Partecipanti al capitale della Banca d'Italia*). — 1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura del capitale della Banca stessa, in modo che sia assicurato il mantenimento della natura pubblica della maggioranza dei partecipanti, anche affinché il nuovo statuto sia in armonia con gli statuti delle altre Banche centrali dell'Unione europea.

2. Lo statuto della Banca d'Italia è modificato per adeguare la disciplina relativa all'Assemblea generale dei partecipanti a quanto disposto nel comma 1.

28. 0200. Nesi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. — 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio svolge attività di indirizzo generale e di coordinamento della politica creditizia e finanziaria ai fini dell'attuazione delle linee fondamentali di politica economica del Paese. Nell'esercizio di tale compito può chiedere informazioni generali alle autorità di vigilanza sul risparmio. Il Comitato

esercita le sue funzioni anche su proposta delle autorità di vigilanza sul risparmio.

2. Alle sedute del Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti delle autorità di vigilanza sul risparmio.

28. 01. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

(A.C. 2436 – Sezione 19)

**ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 29.

(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema d'indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinnanzi alla CONSOB per la decisione di controverse insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi d'informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;

b) previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli ob-

blighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;

c) salvaguardia dell'esercizio del diritto d'azione dinnanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);

d) salvaguardia in ogni caso del diritto dei risparmiatori e degli investitori ad agire avanti agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;

b) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a) e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive mo-

dificazioni, nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del medesimo testo unico;

c) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;

d) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;

e) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 29.

(Procedura di conciliazione e di arbitrato, sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29. — 1. Presso la CONSOB è istituito un Fondo permanente finalizzato all'indennizzo dei risparmiatori dei danni economici causati dalla violazione delle norme di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è costituito dai versamenti annuali pari allo 0,1 per cento del bilancio delle banche e delle società di intermediazione finanziaria che operano nella raccolta del risparmio sull'intero territorio nazionale.

3. In presenza dei danni di cui al comma 1 causati ai risparmiatori, la CONSOB provvede all'indennizzo dei soggetti non istituzionali interessati secondo quanto previsto dal comma 6.

4. La CONSOB, comprovato il comportamento doloso o la colpa della banca e/o della società di intermediazione finanziaria interessati, si avvale del diritto di ottenere dai soggetti di cui sopra l'intera somma relativa all'indennizzo dei risparmiatori danneggiati. Le somme così recuperate concorrono alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.

5. Alle banche e alle società di intermediazione finanziaria che si rendono responsabili delle violazioni di cui al comma 1, è inibita l'emissione di strumenti finanziari per la durata di dodici mesi.

6. La CONSOB, in attuazione di quanto previsto dal comma 3, provvede all'indennizzo dei risparmiatori non istituzionali secondo i seguenti criteri:

a) il 100 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 20.000 euro;

b) il 60 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 40.000 euro;

c) il 40 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 60.000 euro;

d) il 20 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 100.000 euro.

29. 2. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29. — 1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano alle procedure di composizione amichevole delle controversie intercorrenti fra chi ha sottoscritto strumenti finanziari di una società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI, VII, e titolo VI, e la società emittente stessa o soggetti abilitati, come definiti

dall'articolo 1, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aventi ad oggetto il risarcimento del danno arrecato direttamente ai titolari di suddetti strumenti finanziari a causa di inadempimenti della società o dei soggetti abilitati ai doveri stabiliti da norme di legge o di natura regolamentare.

2. Quando, attraverso procedure di conciliazione di qualsiasi genere, si giunge ad un accordo transattivo tra i soggetti di cui al comma 1, in seguito al quale sono precluse ulteriori azioni di risarcimento per la medesima causa, gli importi corrisposti da parte della società o del soggetto abilitato possono essere dedotti interamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa di cui agli articoli 81 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le somme percepite in seguito alla suddetta transazione non si computano ai fini della determinazione del reddito fiscale del titolare degli strumenti finanziari. Ai suddetti accordi possono partecipare anche associazioni rappresentative di almeno l'uno per cento del valore totale degli strumenti finanziari interessati e le organizzazioni dei consumatori riconosciute ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 281, e successive modificazioni, per attivare le procedure di conciliazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.

3. La deduzione di cui al comma 2 si applica solo alle società emittenti che siano state ammesse alla procedura di cui agli articoli 180 e seguenti della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sono state ammesse al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del medesimo decreto o che siano sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e ai soggetti abilitati come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. A copertura dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al

comma 1 è istituito un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato « Fondo di risarcimento risparmiatori ». Il fondo è alimentato con le sanzioni amministrative comminate dalla CONSOB ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché da un prelievo fiscale pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni in strumenti finanziari e da appositi stanziamenti nella legge finanziaria. Gli intermediari finanziari in qualità di sostituto d'imposta provvedono direttamente a versare il prelievo al suddetto fondo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate l'operatività del fondo di cui al comma 4 e le modalità di corresponsione del prelievo fiscale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

29. 209. Grandi, Benvenuto.

Sopprimere il comma 1.

29. 212. Armani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.

29. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Oliveri.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

29. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Oliveri.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: degli investitori e dei risparmiatori *aggiungere le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

29. 250. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio *con le seguenti:* stragiudiziale, tenuto conto delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

29. 7. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in contraddittorio *aggiungere le seguenti:* , tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,

29. 8. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: risparmiatori o *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* clienti, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari circa l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Conseguentemente:

al medesimo comma:

lettera b), sostituire le parole da: dell'indennizzo *fino a:* abbia accertato *con le seguenti:* di forme di indennizzo in favore dei clienti, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari responsabili, qualora, dopo l'esperimento delle procedure di cui alla lettera a), risulti;

lettera d), sopprimere le parole: dei risparmiatori e;

al comma 2:

alinea, sopprimere le parole: i risparmiatori e;

lettera a), sostituire le parole da: dalla violazione *fino a:* testo unico *con le seguenti:* ai clienti, esclusi gli investitori professionali, dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano la correttezza e la trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento;

alla lettera b), sostituire le parole da: esclusivamente *fino alla fine della lettera con le seguenti:* con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a);

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) previsione della surrogazione del Fondo nei diritti dei clienti fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a favore di questi ultimi;

lettera e), aggiungere in fine le parole:, d'intesa con la Banca d'Italia, anche ai fini del coordinamento con il sistema di indennizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

sostituire la rubrica con la seguente: Sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per gli investitori.

29. 211. Patria, Romoli, Falsitta.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle predette procedure.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: sentita la Banca d'Italia *con le seguenti:* sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

*** 29. 10.** Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle predette procedure.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: sentita la Banca d'Italia *con le seguenti:* sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

* **29. 215.** Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: dell'indennizzo *fino a:* ivi indicati *con le seguenti:* di un sistema di indennizzo automatico in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), o su denuncia e segnalazione degli interessati, la CONSOB accerti l'inadempimento degli obblighi indicati nella lettera a) o la violazione degli obblighi di correttezza e di informazione stabiliti dalla legge.

29. 210. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: dei risparmiatori e degli investitori.

29. 213. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Patria, Gamba, D'Agrò.

(Approvato)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi *con le seguenti:* sei mesi.

29. 202. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

29. 203. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: per i risparmiatori e gli investitori *aggiungere le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

29. 251. *(Testo modificato nel corso della seduta)* **(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell'indennizzato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell'intermediario responsabile;

a-ter) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa ai sensi della lettera *a-bis)*, con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari.

29. 214. Patria, Gamba.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: esclusivamente.

29. 207. Sergio Rossi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: della metà.

29. 204. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: della metà con le seguenti: del novanta per cento.

29. 206. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: della metà con le seguenti: del settantacinque per cento.

29. 205. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: alla CONSOB con le seguenti: ad un soggetto appositamente costituito.

29. 14. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: investitori professionali aggiungere le seguenti: ed includendo le associazioni di consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per iniziative di assistenza ed informazione a vantaggio dei risparmiatori.

29. 15. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.

Al comma 3, sostituire le parole da: diciotto mesi fino alla fine del comma, con le seguenti: dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una estensione dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei confronti delle banche e di tutti gli altri operatori e intermediari finanziari;

b) stabilire principi e regole in materia di offerta dei servizi, di trasparenza delle condizioni, di forma e di contenuto minimo dei contratti e dei rapporti tra gestore e cliente in merito alla consapevolezza nelle scelte dell'investimento;

c) stabilire principi e regole in materia di ricorso da parte dei risparmiatori e delle loro organizzazioni rappresentative, agli strumenti di controllo e di tutela previsti;

d) stabilire principi e norme certe ed adeguate in materia di tutela risarcitoria dei risparmiatori e degli investitori e di tutela della riservatezza delle operazioni.

29. 208. D'Agrò.

Al comma 3, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.

29. 206. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 3, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

29. 203. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-bis. — 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le organizzazioni a vario titolo interessate, possono agire in giudizio collettivo a difesa dei diritti previsti dalla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. L'esito positivo del giudizio comporta il rimborso di tutti i soggetti variamente interessati secondo le procedure e nei termini previsti dalla legge.

29. 01. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. *(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari).* — 1. Dopo l'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

« ART. 128-bis — *(Risoluzione delle controversie).* — 1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione

delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento ».

29. 0200. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Patria, Romoli, Falsitta.

(Approvato)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative anche normative per garantire controlli più efficaci sull'erogazione di contributi e rimborsi da parte del Servizio sanitario nazionale)

CANNELLA, LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ANEDDA, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

fonti giornalistiche riportano la notizia che il *boss* superlatitante e ricercato da quarantadue anni Bernardo Provenzano si sia fatto operare nell'ottobre 2003 in una clinica marsigliese e si sia poi fatto rimborsare le spese per l'intervento dall'azienda sanitaria locale di Palermo;

per il viaggio in Francia ed il ricovero ospedaliero Provenzano avrebbe utilizzato l'identità di Gaspare Troia, fornaio di Villabate e padre di Salvatore, uno dei « postini » del *boss*, arrestato nella « maxiretata » del mese di gennaio 2005, che ha portato in cella quasi cinquanta persone, tutti sospettati di essere fiancheggiatori del *boss*;

la procura di Palermo ha avviato un'indagine al fine di chiarire se realmente esista, negli uffici dell'azienda sanitaria locale, una richiesta di autorizzazione per essere operato all'estero intestata a Gaspare Troia, il quale ha dichiarato di non essere mai stato a Marsiglia, nonostante il fatto che in casa di uno degli arrestati sia stato rinvenuto il fascicolo di una clinica francese a lui intestato;

purtroppo, questo non è il primo caso di un mafioso o di un criminale, ricercato dalla giustizia, che si avvale tranquillamente di servizi pubblici, senza che venga effettuato un controllo più incisivo o dei controlli incrociati con gli archivi delle forze dell'ordine —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, nell'ambito dei propri poteri, per realizzare, se del caso con delle opportune modifiche legislative, un sistema di controlli più efficace in sede di erogazione di contributi e rimborsi da parte del servizio sanitario nazionale, al fine, da un lato, di evitare lo sperpero di denaro pubblico e, dall'altro, di offrire spunti informativi alle forze di polizia nella ricerca dei latitanti, soprattutto nelle regioni a più alta densità criminale. (3-04292)

(1° marzo 2005)

(Sezione 2 – Iniziative per garantire l'applicabilità di interventi per la promozione industriale alla città di Brindisi e ad alcuni comuni della provincia)

CARBONELLA e MOLINARI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

Brindisi e provincia soffrono una grave crisi economica a seguito di processi di deindustrializzazione, che riguardano, in particolar modo, il settore chimico e il settore aeronautico, con riferimento all'Avio spa;

con legge finanziaria per il 2005, peraltro, l'articolo 1, comma 265, ripropone gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale, di cui al decreto-legge 5 aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni;

nel suddetto comma, i suddetti interventi vengono estesi anche al comune di Marcianise (Caserta) ed al distretto di Brindisi non meglio identificato;

gli interroganti si sono già rivolti al Ministro interrogato, stigmatizzando l'esclusione da alcune delibere del Cipe, nel dicembre 2003, della città di Brindisi e di alcuni comuni della provincia, già inclusi nell'obiettivo n. 1;

la stessa regione Puglia aveva indicato i territori di cui sopra in una deliberazione inviata al Cipe tra le aree da inserire per gli interventi di promozione industriale, ex articolo 73 della legge n. 289 del 2002 (ex legge n. 181 del 1989);

pertanto, l'identificazione delle aree agevolabili comprese nell'ambito del distretto di Brindisi dovrà essere inequivocabilmente oggetto d'intesa tra il Ministro interrogato, la regione Puglia e la società *Sviluppo Italia* —:

se non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte ad esplicitare che per « distretto » di Brindisi si intenda inequivocabilmente che la città di Brindisi

e gli altri comuni sinora esclusi possano beneficiare degli interventi per la promozione industriale, ex articolo 73 della legge n. 289 del 2002 (ex legge n. 181 del 1989).
(3-04285)

(1° marzo 2005)

(Sezione 3 – Tempi e modalità per l'avvio e la conclusione dei rimborsi spettanti, in base alle disposizioni di legge, agli acquirenti di immobili cartolarizzati)

RUSSO SPENA e DEIANA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con l'approvazione della legge finanziaria per il 2004 si è riaffermato il diritto per i conduttori che avevano già acquistato alloggi soggetti a cartolarizzazione, ai sensi della legge n. 410 del 2001, di vedersi riconosciuto il prezzo di mercato dell'immobile nel 2001;

il prezzo del 2001 veniva accordato a tutti coloro che avevano espresso la volontà di acquisto tramite lettera raccomandata entro il 31 ottobre 2001;

nella realtà gli enti previdenziali pubblici, per conto della *Scip*, non tenendo conto assolutamente di una disposizione di legge già contenuta nella legge n. 410 del 2001, avevano nel 2003 e 2004 obbligato gli inquilini ad acquistare ai prezzi di mercato relativi a quegli anni, con evidente danno economico per gli inquilini;

il Parlamento, intervenuto più volte nei confronti del Governo, è riuscito ad imporre definitivamente il fatto che gli inquilini dovessero, avendone i requisiti, acquistare con i prezzi del 2001;

ad un anno dall'approvazione della legge finanziaria per il 2004, il 14 dicembre 2004, nel corso di una manifestazione promossa dall'*Unione inquilini*, una delegazione guidata dal segretario nazionale dell'organizzazione sindacale fu ricevuta da un funzionario del ministero dell'economia e delle finanze del settore cartolarizzazioni, la dottoressa Mazzarocchi, la

quale fornì informazioni che non sono state confermate successivamente da atti formali;

la questione coinvolge alcune migliaia di famiglie che hanno già acquistato e che, per esempio per una città come Roma, hanno il diritto di vedersi rimborsare tra il 25 ed il 30 per cento del prezzo pagato: una somma quindi, rilevante —:

quali siano i tempi e le modalità per l'avvio e la conclusione dei rimborsi che le famiglie già acquirenti di immobili cartolarizzati attendono in ottemperanza a disposizioni di legge, se siano stati portati a termine tutti gli atti per la costituzione del fondo a copertura dei rimborsi e se si siano svolti gli indispensabili incontri con le direzioni degli enti previdenziali per la definizione delle procedure dei rimborsi e la tempistica dei medesimi, sulla base dell'effettiva quantificazione del numero delle famiglie che hanno diritto ai rimborsi. (3-04286)

(1° marzo 2005)

(Sezione 4 – Iniziative per contrastare la scalata delle banche straniere nei confronti delle banche italiane)

CÈ, BRICOLO, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUS-SIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ER-COLE, FONTANINI, GIBELLI, GIAN-CARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dalla Commissione europea sono giunte accuse alla Banca d'Italia di adottare una politica di protezionismo nei confronti delle nostre banche;

le banche straniere, in particolare quelle europee, sono fortemente interessate ad acquisire i pacchetti di controllo di importanti istituti di credito italiani, no-

nostante attualmente già siano in possesso del 17 per cento del capitale dei primi grandi quattro gruppi bancari nazionali;

negli altri Paesi europei, al contrario, il capitale delle banche interne è posseduto da banche straniere in percentuali decisamente più ridotte: in Germania la quota è pari al 7 per cento, in Francia al 3 per cento e in Spagna al 2,6 per cento;

consentire ulteriori scalate delle nostre banche comporterebbe serie difficoltà al sistema di finanziamento delle nostre imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, la cui liquidità è strettamente connessa alle banche popolari e cooperative presenti sul territorio —:

se il Governo intenda adottare iniziative per contrastare la scalata delle banche straniere nei confronti delle nostre banche, che garantiscono il sostegno e lo sviluppo delle nostre imprese. (3-04287)

(1° marzo 2005)

(Sezione 5 – Valutazioni, contenute in un'ordinanza del tribunale di Roma, sulla normativa relativa alla procreazione assistita)

VOLONTÉ, MAZZONI, RANIELI, MANINETTI e EMERENZIO BARBIERI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la prima sezione civile del tribunale di Roma, con un'ordinanza del giudice Angela Salvo, ha respinto un ricorso d'urgenza presentato da una coppia che aveva richiesto il congelamento di ovociti appena fecondati, sostenendo che il divieto del congelamento previsto dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004 fosse applicabile ai soli embrioni;

nell'ordinanza il giudice ha spiegato che il congelamento degli ovociti appena fecondati realizzerebbe, nella sostanza, la stessa finalità che il legislatore ha inteso reprimere, stabilendo il divieto del congelamento degli embrioni in soprannumero;

da notizie di stampa il magistrato avrebbe, tuttavia, scritto nell'ordinanza che la normativa ha disatteso le preoccupazioni del mondo scientifico, risultando non appagante e non risolutiva e come fosse « auspicabile un ripensamento del legislatore »;

è a tutti evidente la delicatezza del dibattito in corso, anche in previsione della consultazione elettorale referendaria;

tali valutazioni su una legge ed auspici di cambiamenti hanno, secondo gli interroganti, un sapore prettamente politico, che minaccia per un verso l'immagine di indipendenza che i giudici devono assicurare e per un altro tende ad alterare l'equilibrio del dibattito, interferendo peraltro sull'opinione pubblica chiamata a pronunciarsi sul *referendum* —:

se non ritenga di adottare le iniziative di competenza in relazione ad un provvedimento che appare agli interroganti esorbitante dai limiti della funzione giurisdizionale e come tale abnorme.

(3-04288)

(1° marzo 2005)

(Sezione 6 – Entità delle risorse finanziarie già destinate e da destinare all'integrazione scolastica dei bambini extracomunitari)

MONTECCHI, INNOCENTI, RUZZANTE, BUFFO, CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, GRIGNAFINI, LOLLI, MARTELLA, SASSO e TOCCI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

oggi più che mai siamo testimoni dell'esigenza di un processo di integrazione culturale al quale tutta la società non può sottrarsi;

la scuola, in primo luogo, rappresenta il momento e l'istituzione in cui il fine dell'integrazione culturale e linguistica deve essere perseguito con coerenza e continuità, impegnando e utilizzando le

opportune risorse economiche e professionali necessarie per far fronte, soprattutto in alcune realtà territoriali, al crescente fenomeno delle classi multietniche;

come ci ha autorevolmente ricordato il Presidente della Repubblica in occasione della cerimonia per l'inizio dell'anno scolastico, « oggi alla scuola è affidato l'ulteriore compito di integrare i figli dei lavoratori stranieri, che, studiando nelle nostre scuole a fianco dei nostri ragazzi, creano per sé e per le proprie famiglie le fondamenta più solide di una futura cittadinanza »;

le attuali stime parlano di un fenomeno che interessa poco meno di 300.000 studenti stranieri, pari al 3,5 per cento della popolazione scolastica a livello nazionale. Tuttavia, ci sono alcune realtà regionali, quali quella emiliana, piemontese, lombarda o veneta, dove, nella scuola dell'obbligo, tali valori percentuali oscillano mediamente tra il 10 e il 40 per cento, determinando situazioni di concentrazione e coesistenza di plurime esigenze formative e linguistiche, che finiscono per compromettere la reale capacità e opportunità di apprendimento linguistico e didattico, tanto dei bambini stranieri quanto di quelli italiani;

a tal fine la figura del mediatore linguistico e culturale riveste certamente un ruolo centrale nel contesto scolastico e nella costruzione dei progetti didattico-linguistici, nonché dell'integrazione in generale, essendo chiamato ad affrontare problemi connessi alla diversità di lingua, di usi, di costumi e di sistema pedagogico, agendo, inoltre, da tramite tra gli insegnanti e i genitori del bambino e verificando le conoscenze del bambino per poterle riportare al giusto grado di insegnamento che egli dovrà ricevere in Italia;

nonostante le molteplici dichiarazioni di autorevoli dirigenti del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativamente all'individuazione di apposite risorse finanziarie aggiuntive finalizzate a sostenere tale supporti e progetti didattici ed educativi, la politica dei tagli

agli organici del personale scolastico praticati dal Governo nel corso degli ultimi anni, a fronte di un contestuale aumento del numero degli studenti, ha prodotto una contrazione del sostegno ministeriale a progetti di integrazione linguistica, con effetti ancora più accentuati per quanto riguarda il funzionamento di specifiche figure addette alla mediazione linguistica. Tale impostazione sembra confermata dalla legge finanziaria per il 2005, dove, nello specifico, il tema dell'integrazione scolastica risulta totalmente ignorato;

nel corso degli ultimi anni larga parte dello sforzo organizzativo e didattico è stato, quindi, sostenuto dalla buona volontà e creatività dei singoli insegnanti e dalle iniziative e dai progetti di integrazione finanziati dagli enti locali. Nonostante tali sforzi, in quelle realtà dove la presenza di cittadini extracomunitari ha percentuali di gran lunga superiori alla media nazionale, l'integrazione scolastica rischia di rimanere una formula vuota ed un'opportunità mancata. Risulta, pertanto, compromesso il regolare ed omogeneo svolgimento delle attività didattiche e vengono frustrate le legittime aspettative degli studenti e delle famiglie, alimentando al contempo incomprensioni e divaricazioni sociali tra cittadini italiani e stranieri;

certamente l'istituzione di un ufficio per l'integrazione degli studenti stranieri, iniziativa annunciata dal Ministro interrogato, non può ritenersi soddisfacente se non accompagnata da un contestuale lavoro di coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, così come delle organizzazioni sindacali, nonché dall'approntamento delle necessarie risorse finanziarie da segnare alle diverse realtà territoriali, non più in base al semplice e grossolano criterio di ripartizione percentuale in ragione delle quote di popolazione scolastica straniera —:

quali risorse finanziarie siano state assegnate negli ultimi tre anni e quante se ne intendano destinare nel 2005 per organizzare e gestire le attività legate all'integrazione scolastica dei bambini extracomunitari e alla specifica formazione del

personale docente nelle seguenti regioni: Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte. (3-04289)

(1° marzo 2005)

(Sezione 7 – Misure per garantire i livelli occupazionali della Finsiel)

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

numerose testate giornalistiche nazionali riportano che il 24 febbraio 2005 è stato siglato il preliminare di compravendita del gruppo *Finsiel* (*Informatica Telecom di mercato*) tra *Telecom Italia* spa ed il gruppo *Cos*, che fa capo all'imprenditore Alberto Tripi;

il gruppo *Cos*, che si era aggiudicato l'asta per la proprietà della *Finsiel*, rileverà il 79,5 per cento di quest'ultima per un valore di circa 110 milioni di euro, al quale si aggiunge l'impegno ad acquistare anche la quota *Finsiel* pari al 14 per cento, già detenuta dalla Banca d'Italia;

il valore complessivo della società informatica del gruppo *Telecom*, che conta 14 aziende tutte importanti nel contesto dell'informatica italiana e che occupa oltre 4.000 addetti dislocati su tutto il territorio nazionale, comprese quelle aree che accusano già gravi problemi occupazionali, si aggira intorno ai 165 milioni di euro;

a parere dell'interrogante, in questi ultimi anni le aziende *Finsiel* (acquisite dalla *Stet* nel 1992) hanno già duramente pagato per le conseguenze derivanti da una strategia selvaggia adottata in passato da *Telecom*, attraverso la vendita dei gioielli di famiglia (*Sogei* e *Lottomatica*), le esternalizzazioni a raffica, le cessioni di numerosi rami d'azienda e tagli indiscriminati attuati, grazie ad una riduzione considerevole degli investimenti e la rinuncia a partecipare ad importanti gare d'appalto;

sempre a parere dell'interrogante, la vendita di *Itm* (*Informatica Telecom di*

mercato) è la diretta conseguenza di una mancanza di politica industriale nel settore, che rappresenterebbe, invece, un elemento strategico per l'innovazione e lo sviluppo del Paese e che non può essere oggetto di operazioni finanziarie perseguite con il solo obiettivo di fare cassa per risanare perdite e debiti finanziari;

le organizzazioni sindacali *Fim-Cisl*, *Fiom-Cgil* e *Uilm-Uil*, ritenendo necessario l'intervento immediato della Presidenza del Consiglio dei ministri, onde evitare il precipitare della situazione, con lettera inviata il 22 febbraio 2005, alla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri hanno chiesto che:

a) *Telecom* mantenga una quota di partecipazione nel capitale della nuova azienda;

b) venga valorizzata e rilanciata la funzione di garanzia degli azionisti pubblici (il 14 per cento di Banca d'Italia non deve essere ceduto al gruppo *Cos*);

c) il Governo avvii il confronto sulle prospettive di sviluppo del settore, coinvolgendo anche gli altri soggetti industriali che vi operano —:

se non ritenga opportuno intervenire a tutela dei diritti, della dignità e delle professionalità dei lavoratori *Finsiel* presso le parti interessate e convocare rapidamente un tavolo istituzionale di trattativa per discutere della delicatissima

situazione scaturita dal processo di vendita in premessa, a salvaguardia degli attuali livelli occupazionali ed a garanzia della piena valorizzazione delle risorse umane interne, della loro competenza e professionalità. (3-04290)

(1° marzo 2005)

(Sezione 8 – Iniziative per assicurare il finanziamento del progetto *Fremm* relativo ad un programma italo-francese per la realizzazione di navi multi missione)

MONDELLO. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere — premesso che:

i cantieri navali di Riva Trigoso (Genova) costituiscono la più importante fonte di occupazione dell'intera provincia di Genova e, considerato che a seguito di paventati ritardi nel finanziamento del progetto *Fremm*, inerente la costruzione di fregate europee multimissione, in collaborazione col Governo francese, che ha, invece, già provveduto al relativo finanziamento, si teme un vuoto di carichi di lavoro presso tali cantieri, con conseguenti ricadute occupazionali fortemente negative —:

come si intenda provvedere ad assicurare tempestivamente i necessari finanziamenti al progetto citato in premessa. (3-04291)

(1° marzo 2005)